

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021)

INDICE

CALANDRINI: sulle celebrazioni del 2 novembre presso il sacrario militare di Saragozza in Spagna in memoria dei caduti italiani (4-02603) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 2879	MASINI ed altri: sul blocco di due navi italiane presso il porto di Tianjin in Cina (4-04610) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2893
CROATTI ed altri: sulla collocazione di un'antenna di telefonia mobile a Coriano (Rimini) vicino al castello Malatestiano (4-04242) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2882	MININNO, ROMANO: sul limite di età in un concorso per ruoli speciali dell'Esercito (4-03368) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i>)	2895
FAZZOLARI: sul trattamento degli italo-venezuelani in fuga dal Venezuela (4-02808) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2884	PETRENGA ed altri: su iniziative a difesa degli allevamenti della bufala mediterranea italiana (4-02671) (risp. L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2897
GASPARRI, MALLEGGNI: sulla riapertura dei termini di partecipazione ad un concorso per dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4-04104) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	2887	TRENTACOSTE ed altri: sull'introduzione del voto telematico per le elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, specie in Emilia-Romagna (4-04389) (risp. L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i>)	2904
IANNONE: sul rientro degli italiani bloccati in Sudafrica (4-03683) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2890	ZULIANI, TOSATO: sulla salvaguardia del museo di Legnago (Verona) (4-04233) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2907

CALANDRINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il sacrario militare italiano di Saragozza in Spagna, costruito tra il 1942 ed il 1945 e sito giuridicamente in territorio italiano, è il secondo per importanza all'estero dopo quello di El Alamein;

nell'immediato dopoguerra sul portale del mausoleo fu apposta una grande epigrafe che recita "L'Italia a tutti i suoi caduti in Spagna": vi riposano, senza distinzione alcuna, i caduti italiani sui due fronti contrapposti, quello del Fronte popolare e quello dell'esercito franchista;

in particolare, prima del 2003, quando fu consentito ai congiunti di procedere, a loro spese, al rimpatrio delle spoglie, i caduti del regio Esercito, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dell'Aviazione legionaria nella guerra di Spagna che riposavano nel sacrario erano 2.889, mentre attualmente vi riposano più di 2.800 caduti e, fra loro, più di 80 medaglie d'oro alla memoria dell'Esercito italiano;

vi riposano inoltre 22 caduti del battaglione "Garibaldi" nella battaglia di Guadalajara, riesumati in seguito, mentre alcune lapidi riportano i nomi dei 526 antifascisti italiani (per lo più delle brigate internazionali), morti in Spagna;

il giorno 2 novembre, come peraltro ampiamente documentato a mezzo stampa, una delegazione era solita partecipare alla messa di commemorazione dei caduti italiani che si tiene ogni anno all'interno della chiesa di Sant'Antonio da Padova adiacente al sacrario militare italiano di Saragozza;

risulta all'interrogante che da qualche anno l'oramai consueta partecipazione della delegazione militare alla messa sarebbe stata sospesa;

inoltre, risulta che il sacrario necessiterebbe oggi di urgenti e improcrastinabili lavori di manutenzione, dei quali appare necessario e doveroso farsi carico specie in ragione dell'ubicazione del sacrario in territorio italiano, e, nondimeno, dell'importanza dal punto di vista del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico rivestita dalla chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali sarebbe stata interrotta la tradizione commemorativa che vedeva la consueta partecipazione di una delegazione militare e istituzionale alla celebrazione del 2 novembre di ogni anno;

se non consideri necessario ripristinare la consuetudine della commemorazione degli italiani caduti in Spagna ed ivi sepolti;

quali iniziative abbia adottato, o ritenga di adottare con urgenza, al fine di accertare lo stato di manutenzione del sacrario italiano di Saragozza;

quali interventi ritenga di adottare, al fine di concorrere ad assicurare dignità al sacrario italiano di Saragozza ove riposano italiani caduti nella terra di Spagna ed appartenenti ad entrambi gli schieramenti senza alcuna distinzione.

(4-02603)

(11 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Il Ministero, per il tramite del commissariato generale per le onoranze ai caduti, ha sempre rivolto notevole attenzione sia ai sacrari e al loro decoro che all'attuazione delle opportune forme di commemorazione di tutti i caduti. Il commissariato generale, sensibile alla problematica della conservazione dell'intero patrimonio storico e culturale che essi custodiscono, segue costantemente la situazione infrastrutturale di tutti i sacrari, cimiteri e sepolcreti di guerra, in Italia e all'estero.

Per quanto riguarda il sacrario militare di Saragozza, edificato per iniziativa e con finanziamenti del Governo italiano in un'area fornita dalle autorità spagnole per conferire degna e perenne sepoltura agli italiani caduti durante la guerra civile spagnola, è sempre stato intendimento del commissariato generale adottare ogni iniziativa utile a tutelare la memoria dei 2.889 italiani ivi sepolti. A conferma di ciò, il commissariato generale ha finanziato con continuità tutte le richieste di fondi, sia per la custodia e la manutenzione ordinaria sia per quella straordinaria, pervenute dal competente consolato generale di Barcellona. In particolare, ha finanziato importanti lavori di sistemazione dei loculi che ospitano i resti mortali dei caduti, per un importo complessivo di 145.000 euro nel 2003 e di impermeabilizzazione della copertura della torre ossario, per un importo pari a circa 45.000 euro nel 2015.

Sebbene il sepolcreto, sottoposto alla tutela della soprintendenza spagnola, appaia, a parere del personale del consolato, in condizioni buone, il console generale e un tecnico di fiducia hanno, tuttavia, presentato lo

scorso 14 novembre 2019 una relazione con la richiesta di alcuni interventi minimali riferibili all'adeguamento alle norme antinfortunistiche locali e al rifacimento degli spazi espositivi (esposti all'umidità) che non pregiudicano, di certo, il decoro del sepolcreto e non ne limitano la fruibilità.

Il commissariato generale, che continua a svolgere le attività necessarie alla puntuale manutenzione del sacrario, sulla base dell'imprescindibile collaborazione col competente consolato generale di Barcellona, ha pianificato e effettuato un sopralluogo nel mese di gennaio 2020, al quale hanno partecipato personale tecnico del commissariato, un rappresentante del consolato generale, l'addetto per la difesa dell'ambasciata d'Italia a Madrid, il vice console onorario di Saragozza e due architetti locali. Dal sopralluogo, nel corso del quale è stato visitato l'intero complesso (torre e chiesa), è scaturito un elenco di lavori con priorità 1, in cui sono stati evidenziati gli interventi da effettuare al fine di consentire la riapertura del sacrario al pubblico, e lavori con priorità 2, in cui sono stati inseriti gli interventi che consentono ai visitatori di fruire di servizi accessori, quali museo e illuminazione esterna, oltre alla rimozione degli alberi pericolanti.

L'avvio dell'*iter* tecnico-amministrativo presso le superiori autorità spagnole per l'assegnazione di specifici fondi per il finanziamento dei lavori di restauro e messa in sicurezza del sacrario ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo stato, si è in attesa di ricevere dal consolato il relativo progetto che è stato affidato a professionisti locali.

In relazione, invece, alla "partecipazione della delegazione istituzionale italiana ogni 2 novembre", il competente Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha riferito che, in luogo di cerimonie commemorative aperte per la doverosa onoranza ai nostri caduti, vengono svolte periodiche visite organizzate, ad accesso controllato, sia da parte del personale del consolato e dell'addetanza militare che su richiesta di connazionali, residenti in Spagna o di passaggio.

Il doveroso omaggio a tutti i caduti italiani viene reso, altresì, anche nell'ambito della tradizionale cerimonia organizzata in ambasciata, in occasione della festa delle forze armate.

Il Ministro della difesa

GUERINI

(11 gennaio 2021)

CROATTI, GUIDOLIN, DE LUCIA, LANNUTTI, FERRARA, CORRADO, PUGLIA, GIANNUZZI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

nel febbraio 2018 la società Wind Tre SpA, operante nel settore delle telecomunicazioni, ha presentato al Comune di Coriano (Rimini) una richiesta per l'individuazione di un sito idoneo per l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile;

a tale richiesta il Comune non ha fatto pervenire alcuna risposta alla società di telecomunicazioni cosicché, nel febbraio 2019, la Wind Tre ha individuato un terreno di proprietà privata e stipulato con il proprietario un regolare contratto, che ha ottenuto i pareri favorevoli da parte delle preposte Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Azienda unità sanitaria locale ed Ente nazionale per l'aviazione civile, per l'installazione dell'antenna;

la collocazione scelta da Wind Tre è risultata troppo impattante per il centro abitato e in conseguenza di ciò la stessa amministrazione comunale, allertata anche da un comitato di cittadini, costituitosi spontaneamente, che ha raccolto circa 800 firme in pochi giorni per opporsi all'installazione dell'antenna in quel luogo, ha intavolato una trattativa con la società per individuare un sito alternativo;

purtroppo, la scelta finale del Comune è quella di locare, per l'installazione dell'antenna, 50 metri quadrati di terreno pubblico a ridosso del muro di cinta del cimitero comunale e a circa 30 metri di distanza dal castello Malatestiano di Coriano, una delle più importanti fra le numerose fortificazioni del territorio riminese;

si tratta di un'antenna alta 36 metri che sovrasterà completamente il monumento, deturpando irrimediabilmente il castello e quindi provocherà un grave danno paesaggistico, ambientale ed economico rischiando, difatti, di pregiudicare lo sviluppo turistico del territorio;

considerato che il castello Malatestiano rappresenta una risorsa fondamentale del paese di Coriano: è un monumento attorno al quale nasce la storia e l'identità di un paese e che, se valorizzato adeguatamente, potrà essere nodo cruciale per lo sviluppo del turismo del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per preservare il patrimonio storico e paesaggistico del Paese, nel pieno rispetto e in osservanza dell'articolo 9 della Costituzione, intenda attivarsi affinché sia individuata un'ubicazione alternativa per l'installazione dell'antenna, evitando le conseguenze descritte.

(4-04242)

(14 ottobre 2020)

RISPOSTA. - La rocca Malatestiana, di proprietà del Comune di Coriano (Rimini), ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), è sottoposta alle disposizioni di tutela fino all'effettiva verifica di sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, in quanto bene culturale di proprietà di un ente pubblico territoriale. Sull'area circostante la rocca non è imposto alcun vincolo di natura paesaggistica ai sensi della parte III del codice (artt. 136 e 142).

In data 10 agosto 2020, su segnalazione del "comitato per la tutela del patrimonio ambientale e culturale Città di Coriano e circondario riminese", la Soprintendenza competente e il segretariato regionale sono venuti a conoscenza del proposito di installare un'antenna per telefonia mobile nei pressi del castello di Coriano. La Soprintendenza riferisce che in relazione alle trattative intercorse, dal 2018 al 2019, tra il Comune di Coriano e la società WIND Tre SpA, non è stata mai trasmessa alcuna informazione o richiesta di parere o di autorizzazione né la stessa Soprintendenza è stata mai interpellata in merito al progetto; l'ufficio competente informa inoltre che il Comune non è dotato di piano strutturale che includa misure di tutela archeologica.

A seguito della segnalazione, la Soprintendenza ha preso contatti con il Comune, con il quale ha avviato l'analisi della collocazione dell'antenna nel sito individuato; a seguito di sopralluoghi, la Soprintendenza ha valutato che l'opera, in già parte avviata, per la sua vicinanza alla rocca Malatestiana, non risponde ai principi di tutela. Lo stesso ufficio ha pertanto avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse, ai sensi dell'art. 10 del codice, per il complesso della rocca, al quale seguirà la successiva proposta di tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del codice, sull'area individuata per la realizzazione dell'opera.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha svolto un incontro con il Comune di Coriano e la società Wind Tre, nelle more dei tempi tecnici necessari alle due istruttorie per la determinazione della tutela diretta sulla rocca Malatestiana e di tutela indiretta sull'area prospiciente, per l'auspicabile av-

vio di una trattativa per l'individuazione di una soluzione alternativa nel rispetto dell'interesse pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(11 gennaio 2021)

FAZZOLARI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'interno e dell'istruzione.* - Premesso che:

la grave crisi politica, economica e sociale della Repubblica boliviana del Venezuela, connessa alla permanenza in carica del regime dittatoriale di Nicolas Maduro, continua a deteriorare la condizione e lo *status* umanitario e sociale del popolo venezuelano, non soltanto all'interno dei confini nazionali, ma anche a livello extraterritoriale, con un impatto diretto e immediato sulle dinamiche dei flussi migratori;

tale situazione incide in misura considerevole e crescente sul fenomeno della "migrazione di ritorno", vale a dire il rientro nei Paesi d'origine di quelle comunità che in passato, specie in seguito alla seconda guerra mondiale, dall'Europa migrarono verso le cosiddette Americhe;

con riguardo alle connessioni con il nostro Paese, la comunità italiana in Venezuela è di fatto una componente molto consistente della popolazione: circa un milione di persone avrebbe almeno un antenato italiano, corrispondente al 3 per cento della popolazione totale; una porzione di popolazione significativa, che attualmente si ritrova dunque in un contesto di degenerazione politica e deterioramento delle condizioni umanitarie, alimentando una dinamica che sempre più assume i connotati di una vera e propria "fuga dal Venezuela";

resta ferma la convinzione che la più efficace risposta che possa essere data a questa ingiusta e perdurante crisi (alimentata dalla prevaricazione delle forze governative e dall'abuso di potere da parte delle istituzioni del Paese, anche mediante il documentato ricorso alla forza e a forme di repressione violenta da parte del Governo) sia anzitutto una chiara presa di posizione e assunzione di responsabilità da parte del nostro Paese all'interno della comunità internazionale, mediante l'attivazione di tutti quegli strumenti e modalità di intervento legittimamente previsti dall'ordinamento internazionale per la tutela della democrazia e dei diritti fondamentali dell'uomo, laddove questi siano messi a repentaglio;

per altro verso non ci si può esimere, al contempo, dalla gestione di questa crisi all'interno del nostro Paese, per tutelare quei cittadini italo-venezuelani che ritornano in Italia per le ragioni esposte e che si scontrano sistematicamente con un sistema burocratico di grande complessità e comune, con una carente programmazione delle modalità di gestione del fenomeno, oltre che con l'assenza di una strategia per la loro integrazione e sicurezza sociale;

un aspetto di tale situazione portato all'attenzione dell'interrogante, e sul quale appare opportuna un'approfondita riflessione, riguarda la materia dei programmi di sostegno agli studenti laureati e ai professionisti specializzati provenienti da Paesi in guerra o in forte sofferenza sociale: un comparto in cui gli italo-venezuelani incontrano, a parità di condizioni rispetto ai loro connazionali con sola cittadinanza venezuelana, una disparità di trattamento in ordine al riconoscimento del loro *status* e conseguente accesso ai programmi di integrazione universitaria e professionale;

nello specifico esempio di una coppia di coniugi, di cui uno cittadino venezuelano e l'altro italo-venezuelano, mentre il primo di loro avrebbe la possibilità di vedersi riconosciuto lo *status* di "rifugiato", ed accedere, in presenza dei requisiti, ai progetti universitari e professionali che consentono di ottenere il sostegno tra l'altro dell'UNHCR, l'altro, essendo riconosciuto come "profugo", resterebbe conseguentemente escluso dai programmi di integrazione;

una situazione paradossale, per la quale il possesso della cittadinanza italiana oltre a quella venezuelana, anziché rappresentare in Italia un elemento di maggiore facilitazione nelle forme di integrazione sociale del cittadino nel suo Paese di origine, diverrebbe invece elemento penalizzante, in quanto preclusivo della possibilità di accedere a quelle forme di sostegno giustamente assicurate ai connazionali venezuelani, privi della cittadinanza italiana, che si trovano nella medesima condizione esistenziale di forte difficoltà;

appare necessario valutare l'adozione di provvedimenti normativi, puntali e mirati, che nel rispetto e in coerenza con le norme del diritto internazionale consentano di perseguire la finalità di una maggiore facilitazione delle possibili forme di integrazione del popolo italo-venezuelano che, in fuga dal Venezuela, fa ritorno in Italia;

inoltre, in materia di riconoscimento dei titoli di studio, si rileva come tale integrazione potrebbe trovare significative applicazioni nel settore delle professioni medico-sanitarie, che peraltro, nel nostro Paese, è in sofferenza proprio per carenza di personale specializzato in carico al Sistema sanitario nazionale, favorendo ed agevolando, previa valutazione e somministrazione di adeguati *test* di valutazione dell'idoneità basati oltre che sul titolo di studio anche sulla comprovata esperienza nel settore, l'esercizio nel no-

stro Paese delle professioni sanitarie da parte del personale italo-venezuelano;

in ragione e nel rispetto delle storiche origini comuni, delle affinità antropologiche e culturali e dello spirito di fratellanza e dei sentimenti di solidarietà che accomunano la vastissima comunità degli italiani nel mondo, è necessario procedere senza indugio nel definire una vera e propria strategia di integrazione e gestione di questo flusso migratorio, che interessa una comunità che non deve e non può essere lasciata indietro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno conformemente alle proprie competenze ed eventualmente anche in modo congiunto, non ritengano necessario adottare provvedimenti normativi adeguati finalizzati a favorire parità di trattamento tra tutti i migranti che, in fuga dal Venezuela, approdano in Italia, estendendo le protezioni previste per i cittadini extracomunitari anche agli italo-venezuelani, cui risulta attualmente precluso l'accesso ai programmi di integrazione universitaria e professionale;

se non valutino l'opportunità di procedere senza indugio ad adottare provvedimenti normativi volti ad abilitare gli italo-venezuelani in Italia all'esercizio delle professioni medico-sanitarie, favorendo una maggiore integrazione di questo flusso migratorio e fornendo al contempo una prima risposta alle carenze strutturali di personale medico-sanitario all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

(4-02808)

(29 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Il Ministero dell'università e della ricerca assicura che non esiste alcuna discriminazione dei cittadini venezuelani in materia di diritto allo studio universitario. Con la ratifica della convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, l'Italia ha infatti esteso anche ai Paesi non firmatari dell'accordo l'applicazione delle regole per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Il Ministero dell'interno ricorda invece i presupposti fondamentali per poter usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalle leggi n. 763 del 1981 e n. 344 del 1991 ed ottenere il riconoscimento dello *status* di "profugo": il possesso della cittadinanza italiana, la proclamazione dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con

i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, l'attestato di rimpatrio rilasciato dall'autorità consolare italiana del Paese di provenienza e la residenza con iscrizione all'AIRE nel Paese estero prima della proclamazione dello stato di necessità al rimpatrio. Il Ministero dell'interno, nel caso in cui i profughi si trovino in stato di bisogno, cura anche la prima accoglienza erogando un'indennità di sistemazione e un contributo per l'alloggio. Le istanze di riconoscimento della qualifica di "profugo" possono essere presentate dagli interessati presso le Prefetture nella cui circoscrizione avvenga il rimpatrio, o in quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza, e sono attestate con decreto emesso dal prefetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

MERLO

(12 gennaio 2021)

GASPARRI, MALLEGGNI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel mese di luglio 2020 il Ministero della giustizia, come confermano notizie di stampa pubblicate in questi giorni, aveva pubblicato un bando di concorso per una posizione da direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

a tale concorso si sarebbero presentati 6 o 7 candidati;

con una procedura insolita, il 14 settembre, i termini del bando sono stati riaperti per due settimane, ovvero fino al 28 settembre;

si apprende che il motivo di questa improvvisa proroga è stato così spiegato dal Dipartimento e dal Ministero: "tenuto conto che il precedente interpello è stato pubblicato al ridosso del periodo feriale e tale situazione, unitamente allo stato emergenziale determinato dalla pandemia, può avere verosimilmente contribuito alla presenza di un numero ridotto di candidati, si ritiene necessario riaprire i termini della presentazione in modo da consentire una scelta più oculata",

si chiede di sapere:

se la riapertura dei termini derivi dal non gradimento dei partecipanti al concorso da parte del Ministro in indirizzo o di altri dirigenti del Ministero o del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

se tale proroga dei termini, giustificata in modo sinceramente pretestuoso visto che l'esistenza dell'emergenza pandemia e il fatto che si fosse in piena estate erano elementi evidenti anche al momento della pubblicazione del bando, sia regolare;

se il rinvio del termine non metta a rischio l'intera procedura perché, se dovesse poi vincere una persona che presenterà la domanda ora e non nei termini previsti dal concorso, le contestazioni sarebbero non solo prevedibili ma anche fondate;

se non ritenga paradossale che il Ministero della giustizia, che dovrebbe essere elemento di suprema garanzia nella correttezza delle procedure della Repubblica, incorra in un errore a giudizio degli interroganti così vistoso e ingiustificabile.

(4-04104)

(23 settembre 2020)

RISPOSTA. - Il tenore dell'interrogazione è del tutto sovrapponibile ad analoga richiesta avanzata da un deputato alla Camera, sicché non resta che ribadire quanto in tal sede riferito.

In via preliminare mette dar contezza dell'esatta cronologia degli eventi. Con avviso del 6 luglio 2020 è stata pubblicata sul sito *web* del Ministero la posizione vacante di direttore generale presso la direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente, area 1, del decreto ministeriale 7 agosto 2009 recante "Criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima fascia", del decreto legislativo n. 63 del 2006, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154" e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche". L'avviso fissava il termine del 27 luglio 2020 per la presentazione delle domande.

Con successivo avviso del 14 settembre 2020, il termine veniva riaperto con la seguente motivazione: "Tenuto conto che il precedente interpello è stato pubblicato a ridosso del periodo feriale e che tale situazione, unitamente allo stato emergenziale determinato dalla pandemia, può aver verosimilmente contribuito alla presenza di un numero ridotto di candidati, si ritiene necessario riaprire i termini per la presentazione di domande relative al seguente interpello, al fine di ampliare la platea degli aspiranti, in

modo da consentire una scelta più oculata a seguito di un'ampia valutazione comparativa che faccia emergere in termini più completi il miglior profilo da selezionare per incarico".

Così riepilogati i fatti, merita rilevare che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 2009 recante "Criteri e procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima fascia", per l'affidamento di incarichi dirigenziali il Ministro, nell'ambito del suo potere di valutazione dell'idoneità tecnica, procede ad una valutazione complessiva sulla base dei criteri di carattere generale: a) natura dell'incarico che si intende attribuire e caratteristiche degli obiettivi connessi; b) attitudini e capacità professionali del dirigente, valutate anche con riferimento ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo; c) professionalità acquisita in incarichi dirigenziali precedentemente ricoperti presso il Ministero; d) garanzia di effettiva condizione di pari opportunità; e) rotazione degli incarichi, ove ritenuto opportuno in relazione alla specifica funzione da attribuire, anche al fine di valorizzare, attraverso la diversificazione delle attività, la capacità professionale del dirigente.

Ciò riferito, va osservato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidata la tesi della natura non concorsuale della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, in quanto in tale ipotesi la scelta è orientata a ricercare non il migliore in assoluto, ma il soggetto in possesso delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire (si vedano le sentenze Cassazione civile, sezioni unite, 19 luglio 2011, n. 15764; Consiglio di Stato, sezione V, 29 dicembre 2009, n. 8850). Ancora, la suprema Corte (Cassazione 6 marzo 2009, n. 5457) ritiene che l'esercizio del potere unilaterale negoziale e la natura fiduciaria della scelta del dirigente al quale conferire l'incarico vincolino l'amministrazione al rispetto dei criteri indicati dal bando e di quelli legali, oltre che del divieto di discriminazione e del canone di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto obbligatorio contrattuale, ma non impongano la motivazione della nomina effettuata, che costituisce scelta di carattere essenzialmente fiduciario. Nello stesso senso, le sentenze Cassazione civile, sezioni unite, 19 luglio 2011, n. 15764, Cassazione 3 novembre 2006, n. 23549, e Cassazione 12 novembre 2007, n. 23480, che chiarisce come l'indicazione delle ragioni della scelta nell'atto di nomina non comporti, di per sé, autolimitazione dell'amministrazione, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale si esercita esclusivamente sull'osservanza delle procedure di legge o contratto collettivo e che, qualora l'amministrazione abbia osservato le regole procedurali, il dipendente pubblico non è titolare di un diritto che possa considerarsi leso dall'atto di conferimento e non può chiederne l'annullamento, non avendo quindi interesse all'esame dei suoi aspetti formali.

Invero, nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non vi è alcun riferimento a obblighi di valutazione comparativa, la

norma limitandosi a richiedere per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale che l'amministrazione tenga conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del "singolo dirigente". Nell'art. 19, comma 1, citato, non v'è alcun riferimento a concorsualità (o para concorsualità) e, quindi, a obblighi di valutazione comparativa e mancano nella disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali indicazioni circa l'individuazione del novero dei soggetti potenzialmente interessati alla valutazione comparativa. Né la norma prevede una partecipazione al procedimento di conferimento degli incarichi, al quale, essendo di natura privatistica, non si applica la legge n. 241 del 1990 (si vedano le sentenze della Cassazione 22 febbraio 2006, n. 3880; 16 gennaio 2006, n. 758; 18 febbraio 2005, n. 33609).

I criteri di scelta di cui all'articolo 19 citato sono peraltro sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 2009 che disciplina i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, con particolare riguardo all'amministrazione della giustizia. Pare dunque evidente che i principi giurisprudenziali riportati siano pacificamente applicabili alla fattispecie concreta in esame.

Così inquadrata la questione sotto il profilo giuridico, è evidente che la riapertura dei termini del bando, determinata dall'opportunità di un ampliamento della rosa dei candidati disponibili a ricoprire l'incarico fiduciario, non ha comportato la lesione di alcuna posizione giuridicamente rilevante di coloro che avevano presentato la domanda nei termini, proprio perché non sussiste nel caso di specie in capo all'amministrazione alcun obbligo di attivare una procedura comparativa su base concorsuale.

Si reputa, pertanto, evidente la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione, che proprio in ossequio al principio di buon andamento consacrato dall'articolo 97 della Costituzione, ha ritenuto, in considerazione delle circostanze contingenti consistenti nell'avvenuta pubblicazione del bando a ridosso del periodo feriale e nella concomitante presenza di una situazione emergenziale determinata dalla pandemia, di riaprire i termini del bando stesso, onde poter affidare il delicato incarico dirigenziale sulla base di una scelta comparativa riferita ad una platea più ampia di candidati.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(14 gennaio 2021)

IANNONE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

un avvocato di Cava de' Tirreni (Salerno), Alfonso Senatore, è bloccato in Sudafrica da più di tre mesi e non riesce a tornare a casa, come rende noto attraverso i *social network* il diretto interessato;

nel suo scritto l'avvocato Senatore spiega che non riesce a tornare dal Sudafrica, Paese in cui va spesso per motivi personali e in cui è rimasto bloccato agli inizi di marzo 2020 a causa dell'esplosione della pandemia di COVID-19, per mancanza di voli certi e sicuri, anche pagando prezzi stratosferici;

egli esprime preoccupazione, non tanto per sé, quanto per i tanti italiani impossibilitati a rimanere e a pagare prezzi esorbitanti per tentare di rientrare;

tutte le altre nazioni estere hanno provveduto anche con aerei militari al rimpatrio di connazionali;

questi italiani si sentono abbandonati al loro destino incerto e si appellano alle massime cariche istituzionali affinché intervengano per uscire da questa angosciante condizione,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state intraprese per riportare in Italia i nostri connazionali;

quali siano gli ostacoli all'organizzazione di un volo con la compagnia Alitalia;

se siano state valutate altre opzioni come voli militari o voli di Stato;

quali spiegazioni il Ministro in indirizzo possa addurre a giustificazione di questa inerzia, considerato che in altra circostanza è stato approntato un volo per Wuhan in Cina per una sola persona;

quali iniziative intenda urgentemente assumere per risolvere il problema degli italiani bloccati in Sudafrica.

(4-03683)

(17 giugno 2020)

RISPOSTA. - L'avvocato Senatore e la consorte, signora Anna Maria Carleo, erano stati in contatto con l'ambasciata italiana a Pretoria e

con il consolato generale a Johannesburg sin dall'inizio di aprile 2020. Venivano loro proposti i voli speciali organizzati nel mese di aprile dall'ambasciata tedesca, via Francoforte e Monaco, grazie ai quali sono rientrati circa 100 connazionali, ma rifiutavano adducendo varie motivazioni. A inizio maggio i connazionali si sono dichiarati contrari anche a utilizzare un volo della Qatar Airways, dichiarando di non voler rischiare con voli che prevedessero scali e di poter rimanere in Sudafrica presso la loro abitazione senza necessità di assistenza economica. I due connazionali non accettavano neppure di rientrare con i due voli commerciali speciali nazionali organizzati dall'ambasciata d'Italia a Pretoria e dall'unità di crisi della Farnesina, rispettivamente il 28 maggio da Johannesburg e il 31 maggio da Cape Town, voli che hanno consentito il rientro di 209 connazionali.

Da giugno sono stati attivati i voli speciali KLM ogni sabato e domenica, da Cape Town e Johannesburg, prenotabili direttamente *online*. Il consolato generale a Johannesburg aveva informato i signori Senatore e Carleo, che tuttavia per diverse settimane non erano riusciti a prenotare, nonostante diversi tentativi di assisterli. A fine giugno l'ambasciata era stata contattata per loro conto da un'agenzia di viaggi di Salerno cui veniva spiegata la procedura per prenotare il volo speciale Air France dell'11 luglio. Il consolato generale a Johannesburg, venerdì 3 luglio, ha rilasciato in tempi molto celeri dei nuovi passaporti all'avvocato Senatore e alla signora Carleo (i loro erano in scadenza). I coniugi partivano quindi con il volo dell'11 luglio.

Più in generale, i collegamenti settimanali di KLM da Johannesburg e Cape Town per Amsterdam (cui si aggiungono occasionalmente altre aerolinee europee), hanno consentito nei mesi estivi a tutti i connazionali che ne abbiano avuto bisogno di rientrare in Italia dal Sudafrica. Grazie all'assistenza dell'ambasciata italiana a Pretoria si sono avvalsi di questi voli anche i connazionali presenti nei Paesi vicini, ad esempio quelli provenienti dal Mozambico. I confini sudafricani sono stati riaperti dal 1° ottobre 2020 a tutti i viaggiatori internazionali, con conseguente ripresa del regolare traffico aereo commerciale.

La circostanza del volo organizzato da Wuhan per il rimpatrio del connazionale Niccolò Cicogna non è in alcun modo paragonabile alle vicende successive. In quella fase, l'Italia non era stata ancora colpita in modo significativo dal virus SARS-CoV-2 e l'obiettivo che ci si prefiggeva era quello di ricondurre in Italia un connazionale minorenni, in Cina da solo, nell'epicentro dell'epidemia, e che, presentando sintomatologia compatibile con il COVID-19 non avrebbe potuto prendere alcun volo di linea (peraltro il traffico aereo con la Cina era stato sospeso) se non un volo in biocontenimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

MERLO

(12 gennaio 2021)

MASINI, MALLEGNI, BERARDI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dallo scorso 29 giugno 2020 due navi *bulk carrier* italiane, la "Antonella Lembo" e "Mba Giovanni", sono bloccate da mesi nella rada del porto di Tianjin, al largo della costa della Cina, per via di un divieto di sbarco merci e avvicendamento dei marittimi legati all'emergenza COVID;

a quanto si apprende dagli organi di stampa lo stallo della situazione sarebbe dovuto ad una disputa commerciale tra Cina ed Australia;

a bordo della "Antonella Lembo" ci sono 14 persone, sette italiani e sette filippini; a bordo della "Mba Giovanni" 19 persone, 6 marittimi e 13 filippini;

il capitano della "Antonella Lembo" è il livornese Gabriele Padovan, mentre quello della "Mba Giovanni" è Giuseppe Pugliese, di Monte di Procida; entrambi hanno superato di gran lunga i tempi regolari di imbarco: "Antonella Lembo" è in viaggio praticamente con lo stesso equipaggio da oltre un anno, "Mba Giovanni" da undici mesi;

nonostante le autorità cinesi facciano sapere che le condizioni dei marittimi sarebbero buone e non desterebbero preoccupazioni, il protrarsi di questa situazione potrebbe assumere risvolti pericolosi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;

quali iniziative intenda assumere per sbloccare questa annosa situazione;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda discutere con i governi cinese e australiano, per cercare una mediazione che consenta agli equipaggi di scendere a terra e di tornare dalle proprie famiglie.

(4-04610)

(14 dicembre 2020)

RISPOSTA. - Le due motonavi *bulk carrier* italiane "MBA Antonella Lembo" e "MBA Giovanni", battenti bandiera italiana, sono ferme nella rada di Huanghua rispettivamente dal mese di giugno e di luglio 2020, impossibilitate a consegnare il proprio carico di carbone australiano in Cina, a causa del blocco alle importazioni deciso dalle autorità cinesi, per il raggiunto limite delle quote stabilite annualmente. Oltre alla consegna del carico non è stato possibile procedere all'avvicendamento degli equipaggi, in osservanza del divieto generale adottato il 28 marzo 2020 quale misura di prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

L'equipaggio della nave MBA Giovanni è costituito da 19 marinai, di cui 6 italiani e 13 filippini. L'equipaggio della MBA Antonella Lembo è formato da 7 italiani e 16 filippini. I marittimi sono a bordo delle navi da più di un anno, e da oltre 4 mesi fermi al largo di Huanghua. I connazionali sono in buone condizioni di salute, anche se psicologicamente provati dalla lunga permanenza in mare.

L'ambasciata d'Italia a Pechino ha da subito attivato contatti con gli armatori e i comandanti delle navi e ha sensibilizzato a più riprese le competenti autorità cinesi, ottenendo già dal 16 ottobre la loro disponibilità ad accogliere le navi nel porto di Tianjin, poco distante da quello di Huanghua. Purtroppo l'operazione non ha potuto realizzarsi, in particolare alla luce del mancato inserimento nei contratti di noleggio di una specifica clausola, di "salvaguardia umanitaria", per avvicinare i marittimi dopo un lasso di tempo concordato. Senza tale clausola, lo spostamento da Huanghua a Tianjin avrebbe obbligato gli armatori a violare i contratti in essere e a pagare penali elevatissime (addirittura superiori al valore delle stesse navi).

La Farnesina, congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha quindi sollevato con decisione la questione anche nella recente riunione preparatoria del comitato governativo Italia-Cina, presentan-

do soluzioni alternative che prevedevano l'avvicendamento dell'equipaggio mediante un rimorchiatore dal porto di Tianjin, senza necessità di uno spostamento della nave, oppure la sostituzione del personale in Corea del Sud anziché in Cina.

Anche in ragione del carattere umanitario assunto dalla vicenda, il 10 dicembre il ministro Di Maio ha indirizzato al consigliere di Stato e Ministro degli affari esteri cinese Wang Yi una lettera in cui richiedeva il suo intervento al fine di favorire l'autorizzazione allo scarico del carbone o, in alternativa, l'avvicendamento dei marittimi nel porto di Tianjin senza spostare le navi dall'attuale punto di ancoraggio. A seguito di questa lettera, il 21 dicembre le autorità cinesi hanno confermato l'autorizzazione allo sbarco del personale marittimo italiano delle due motonavi al porto di Huanghua per il successivo avvicendamento via Tianjin. L'operazione è stata quindi approvata in via del tutto eccezionale e grazie all'intervento diretto del Ministro e all'intensa azione diplomatica svolta *in loco* ai più alti livelli. Si tratta di un risultato di grande rilievo e per nulla scontato, che ha richiesto il consenso, come sottolineato dal Ministero degli esteri cinese, di ben sette amministrazioni centrali e due amministrazioni locali, coinvolte a vario titolo per applicare un regime speciale per risolvere il caso. Un percorso, quindi, non privo di una certa complessità, che si è concluso positivamente grazie ad un'intensa cooperazione bilaterale e nel solco del consolidato rapporto di amicizia tra l'Italia e la municipalità di Tianjin.

Gli armatori dovranno ora individuare il personale marittimo entrante, ottenere i visti d'ingresso e predisporre un volo *charter* per l'arrivo e la partenza dei marittimi. La nostra ambasciata continuerà a coordinarsi con i comandanti e gli armatori fino alla realizzazione dell'operazione. Nell'attesa che ciò avvenga, mettendo fine alla comprensibile condizione di frustrazione dei connazionali coinvolti e di apprensione dei loro familiari, la rappresentanza diplomatica italiana rimane a disposizione per prestare loro ogni tipo di assistenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

MERLO

(12 gennaio 2021)

MININNO, ROMANO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in data 20 marzo 2020 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie "Concorsi", n. 23 il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclu-

tamento di complessivi 93 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di commissariato dell'Esercito;

tra i requisiti di partecipazione, il bando prevede, ad esclusione dei concorrenti per il corpo sanitario, il limite d'età di 45 anni;

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), n. 1) del decreto legislativo n. 173 del 2019, nel modificare l'articolo 2196-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha elevato da 45 a 52 anni il limite d'età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle forze armate nel periodo transitorio fino all'anno 2024;

considerato che:

il mancato adeguamento al nuovo limite d'età ha, di fatto, annullato tale innovazione normativa, deludendo le legittime aspettative del personale più anziano;

al momento non si è svolta nessuna delle prove previste dal concorso e presumibilmente esse subiranno un ritardo a causa dell'emergenza epidemiologica in atto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere all'annullamento del citato concorso e bandirlo nuovamente, prevedendo il limite d'età di 52 anni e, qualora la situazione emergenziale pregiudichi lo svolgimento delle prove concorsuali, prevedere il reclutamento per soli titoli.

(4-03368)

(6 maggio 2020)

RISPOSTA. - In merito al concorso per il reclutamento di 93 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 20 marzo 2020, si rappresenta che il relativo bando è stato revocato, lo scorso 8 giugno, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0223289, pubblicato sul portale dei concorsi *on-line* del Dicastero nonché nella *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie speciale, n. 49 del 26 giugno 2020. Il provvedimento di revoca è da ricondurre nell'alveo della sospensione di tutte le attività reclutative nel frattempo intervenuta a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla correlata necessità di

individuare una successiva finestra temporale utile ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, la selezione del personale in argomento.

In tale quadro, il 2 luglio, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129, è stato pubblicato un nuovo bando per il reclutamento di 108 ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, che prevede l'accorpamento dei posti a concorso per il 2019 con quelli già autorizzati per il 2020, nonché l'innalzamento del limite anagrafico a 52 anni, consentito dall'articolo 2196-*bis* del codice dell'ordinamento militare.

Relativamente all'ipotesi di procedere ad un reclutamento negli ufficiali del ruolo speciale per soli titoli, si evidenzia che il quadro normativo vigente prevede tale modalità per i soli gradi apicali del personale del ruolo marescialli (ossia, i luogotenenti) con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e per un periodo transitorio sino all'anno 2022. Al riguardo, nell'ambito di tale reclutamento, il 28 febbraio 2020 è stato indetto il bando di concorso per 10 sottotenenti tratti dal personale con il grado di luogotenente, conclusosi, con l'approvazione della relativa graduatoria di merito, il 16 ottobre 2020.

Il Ministro della difesa

GUERINI

(11 gennaio 2021)

PETRENGA, CALANDRINI, CIRIANI, IANNONE, LA PIETRA, DE BERTOLDI. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

la bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale ed è tutelata, in particolare, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 292;

l'intera filiera bufalina, da tutti riconosciuta come un comparto produttivo strategico per l'alta qualità delle produzioni del latte e della mozzarella di bufala campana DOP, è riconosciuta a livello europeo e nazionale ed è regolamentata da un rigoroso disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (regolamento (CE) n. 1107/96, decreto ministeriale 18 settembre 2003) e determina un giro di affari di 1.218 milioni di euro annui (fonte SVIMEZ 2019);

nella provincia di Caserta viene allevato il 60 per cento del bestiame bufalino nazionale, con un impegno occupazionale diretto di oltre 40.000 addetti oltre all'indotto, tanto che lo studio SVIMEZ sull'impatto so-

cio-economico della filiera bufalina presentato alla Borsa di Milano il 20 giugno 2019 ha concluso che "la Mozzarella di Bufala Campana Dop corre alla stessa velocità di un brand premium del settore automobilistico, generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni di euro";

considerato che:

nell'intero territorio esiste una vera e propria emergenza per i bufali casertani: dal 2018 ad oggi, infatti, sono circa 33.000 i capi di bufala mediterranea italiana abbattuti perché dichiarati sospetti d'infezione all'esito degli esami di laboratorio esperiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale che, insieme agli uffici della Regione Campania e della ASL Caserta, non consente (anzi si oppone, a quanto risulta agli interroganti) la presenza di tecnici e periti di parte nominati dagli allevatori che vogliono verificare l'esattezza delle analisi e delle procedure adottate;

il tasso d'infezione della brucellosi dei bufali casertani ha raggiunto il 10 per cento, e la Regione Campania, pertanto, con la DGR n. 207/2019 non consente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1226/2002 che prevede uno specifico accertamento suppletivo con l'uso del "test IDT Aviare" per scongiurare l'abbattimento di falsi positivi al test dell'IDT bovis, ma utilizza un test registrato per i bovini che non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ovvero il test γ -interferone sul sangue dei bufali (della specie *Bubalus bubalis*) del kit diagnostico "Bovigam" che non solo non è validato-registrato per l'uso nel bufalo mediterraneo, ma non è neanche previsto dal manuale delle prove diagnostiche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

i sindaci dei comuni casertani di Santa Maria La Fossa, Castel Volturno, Grazzanise, dell'Unione comuni Caserta Sud-Ovest e della provincia di Salerno di Capaccio-Paestum, Albanella ed Altavilla Silentina, già nell'audizione del 10 aprile 2019 presso la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, hanno richiesto l'intervento urgente degli alti livelli istituzionali nazionali e regionali affinché vengano previste immediatamente nuove e specifiche misure e procedure diagnostiche per i bufali, al fine di scongiurare i falsi positivi e l'abbattimento di bufali sani, altresì proteggendo il bestiame dall'infezione riattivando la profilassi vaccinale contro la brucellosi dei bufali già autorizzata dalla UE, dal Ministero e dalla Regione Campania e regolarmente effettuata su base volontaria fin dall'anno 2008 a tutto il 2013;

costoro hanno chiesto formalmente al Governo di intervenire tempestivamente per l'individuazione e adozione di nuove e più corrette procedure per l'identificazione certa di capi realmente ammalati di brucellosi o di tubercolosi per la maggiore tutela della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa, nazionale e europea, vigente in materia;

dal 14 dicembre 2019 si applica il regolamento (UE) n. 625/2017 che, in esecuzione dell'art. 6, paragrafo 3, della CEDU, all'art. 35 "Controperizia", sancisce il fondamentale diritto alla difesa ed al contraddittorio, su richiesta di parte, per gli allevatori della UE, per evitare errori di procedure e di analisi durante i controlli ufficiali del bestiame da parte delle ASL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, per brucellosi, leucosi e tubercolosi;

per quanto risulta agli interroganti, il 21 novembre 2019 il direttore generale del Ministero della salute, dottor Silvio Borrello, su richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale prima e degli uffici della Regione Campania poi, avrebbe espresso parere negativo sull'applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 625/2017, adducendo pretestuose motivazioni, e avrebbe stabilito che non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali, bloccando, di fatto, con un semplice parere l'applicazione di una normativa europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se e quando intendano intervenire, in modo tempestivo, per assicurare la maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana, in applicazione della normativa nazionale e europea, garantendo, in particolare, l'uso dei vaccini contro la brucellosi (da utilizzare nelle province a rischio e su base volontaria da parte degli allevatori);

se e quando intendano porre in essere misure volte a evitare abbattimenti indiscriminati di bufala mediterranea italiana nella provincia di Caserta, considerato che le attività di verifica e profilassi per brucellosi e tubercolosi (stabilite dalla Regione Campania con la delibera n. 207 del 25 maggio 2019) danno luogo a falsi positivi e non seguono le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1226/2002, dal regolamento (UE) n. 429/2016, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'OIE per i bufali italiani, tanto più che per la tubercolosi non viene effettuata la diagnosi differenziale con il *test* IDT Aviare, nonostante negli allevamenti siano presenti numerosi uccelli portatori di TBC aviaria non nociva per il bestiame e l'uomo;

quali misure di competenza intendano adottare per assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 625/2017.

(4-02671)

(19 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Si rileva in premessa che le problematiche sanitarie segnalate risultano note da tempo tanto che, fin dal 1991, le autorità competenti hanno adottato specifici provvedimenti che hanno tenuto conto della situazione epidemiologica e del particolare contesto socio-economico che caratterizza l'allevamento bufalino campano. I provvedimenti allora emanati non hanno conseguito effetti significativi nella lotta alla brucellosi tanto che, nel 2007, visto il rischio sanitario raggiunto per l'elevata diffusione della malattia nei territori interessati, è stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Caserta e zone limitrofe. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2007, inoltre, è stato nominato un commissario straordinario e sono stati individuati gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza.

Durante l'azione commissariale i risultati raggiunti sono stati ragguardevoli, tanto che l'infezione brucellare è passata da una prevalenza del 33 per cento nel 2007 al 4 per cento del 2016. Il piano di risanamento attuato, inoltre, ha portato all'emersione di un gran numero di animali infetti e al conseguente abbattimento di circa 60.000 capi, con una significativa regressione dell'incidenza dell'infezione in quei territori che ha scongiurato il blocco totale della movimentazione di animali e relativi prodotti lattiero-caseari.

I risultati raggiunti nel controllo dell'infezione negli allevamenti bufalini ha riportato la situazione nei limiti ordinariamente gestibili dai servizi veterinari regionali determinando, quindi, la cessazione dello stato di emergenza. Sono continuate, come previsto dalla normativa, le azioni di profilassi e di monitoraggio della situazione epidemiologica che, nelle intenzioni, doveva essere accompagnata e garantita con l'adozione delle azioni necessarie di messa in conformità degli allevamenti per quanto riguarda la biosicurezza. Proprio per le azioni poste in essere con un intervento di risanamento così drastico concluso solo pochi anni fa, non appare comprensibile la recrudescenza del problema brucellosi bufalina in Campania.

Ciò premesso, trattandosi di questioni attinenti alle malattie animali, si rileva che la competenza è del Ministero della salute che, insieme alle Regioni e ad altre autorità competenti, definisce e gestisce le idonee misure di lotta. Pertanto, da informazioni assunte dal predetto dicastero, si riferisce quanto segue.

Il Ministero della salute svolge costantemente tutte le azioni sanitarie necessarie a garantire una maggiore protezione del patrimonio zootecnico e per il contenimento delle patologie che colpiscono i capi di bestiame bufalino, in particolare la brucellosi e la tubercolosi nei territori più a rischio di infezione e diffusione della malattia come in Campania. Il dicastero ha attivato nel corso del 2019 un "tavolo per il miglioramento dello stato di salute e per la salvaguardia del patrimonio della bufala mediterranea nel comparto agroalimentare e zootecnico della regione Campania", coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il centro nazionale

di riferimento per la brucellosi ed il centro di referenza nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline.

In tale contesto è stata prestata particolare attenzione all'eradicazione di brucellosi e tubercolosi bufalina sul territorio regionale, sulla scorta dei primi esiti dell'applicazione del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea approvato dalla Regione Campania con delibera n. 207/2019: la riduzione dell'infezione delle malattie sul territorio è del resto finalizzata al miglioramento dello stato di salute e per la salvaguardia del patrimonio della bufala mediterranea. Questa riduzione ha consentito di eradicare l'infezione in tre province della regione. Infatti, il 14 e 15 dicembre 2020 lo standing committee on plants, animals, food and feed dell'Unione europea ha approvato le richieste della Regione Campania per lo *status* di ufficialmente indenne per brucellosi bovina e bufalina delle province di Avellino, Benevento e Napoli.

Il piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea della Regione prescrive esami di laboratorio già previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 attualmente in vigore su tutto il territorio nazionale con risultati positivi per il risanamento delle zone infette come attestato ad esempio dalla decisione n. 6981 del 26 ottobre 2018 con cui la Commissione europea ha dichiarato ufficialmente indenne il territorio della regione Lazio per la brucellosi e della provincia di Frosinone per la tubercolosi. Si tratta in tal caso al pari di quello della Campania, di territorio ad alto livello di concentrazione di allevamenti bufalini, in particolare nelle province di Latina e Frosinone.

Al riguardo il Ministero della salute ritiene inoltre necessario evidenziare che, come ribadito anche in sede giurisdizionale dal TAR Campania e dal Consiglio di Stato, non vi è alcuna antinomia tra la delibera della Giunta regionale della Campania n. 207/2019, di approvazione del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana, e il regolamento (CE) n. 1226/2002 di modifica della direttiva 64/432/CE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intra-comunitari di animali.

Il regolamento (CE) n. 1226/2002 prevede l'uso della prova del gamma interferon, oltre alla prova della tubercolina, quale prova supplementare di conferma idonea a corroborare l'esistenza della tubercolosi bufalina nell'allevamento interessato dopo l'esecuzione della IDT singola, apparendo del resto il valore scientifico di quest'ultima ormai comprovato da istituzioni e da organismi nazionali e comunitari. L'impiego del *test* del gamma interferon nel bufalo previsto dal piano regionale è legittimato da un punto di vista scientifico in quanto è stato validato da un gruppo di ricerca a cui ha partecipato il centro di referenza nazionale per la tubercolosi da *Mycobacterium bovis*, strumento operativo del Ministero della salute di elevata e provata competenza nella materia; in secondo luogo il *kit* diagnostico sui bovini (Bovigam) verificato secondo la metodica OIE (Office international des epi-

zooties) è pienamente efficace anche sui bufali stante l'equiparazione pacifica tra le due specie per misure sanitarie e prove di laboratorio come precisato dalla citata direttiva 64/432/CE.

Inoltre, l'abbattimento dei falsi positivi, episodio che si verifica comunque con una frequenza statistica minima, conseguente all'esecuzione del *test* è comunque finalizzato all'eradicazione della malattia: anche in tal caso si può richiamare il precedente favorevole della Regione Piemonte dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina con decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione europea a seguito della fattiva esecuzione di piani regionali che prevedevano l'uso del gamma interferon.

La legittimità della prova del gamma interferon ad ogni buon conto è stata affermata più volte anche in pronunce giurisdizionali del TAR Campania e del Consiglio di Stato ove è stato dichiarato che l'esecuzione del *test* del gamma interferon è idoneo nel quadro normativo comunitario e nazionale a corroborare l'esistenza della tubercolosi bufalina nell'allevamento interessato dopo l'esecuzione della IDT singola.

Non da ultimo si deve considerare che l'interesse del privato pur avendo carattere recessivo rispetto all'interesse pubblico che richiede l'immediata e non dilazionabile esecuzione delle misure di contenimento delle malattie infettive e diffuse, anche trasmissibili all'uomo, è tutelato dalla normativa vigente attraverso il riconoscimento di indennità di abbattimento per la perdita dei capi: ai sensi dell'art. 2 della legge n. 615 del 1964 e dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 592/1995 ai proprietari di animali infetti di tubercolosi macellati è riconosciuta un'indennità determinata nella misura indicata con decreto annuale del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole.

L'art. 8 dell'ordinanza del Ministero della salute 28 maggio 2015 inoltre dispone che l'azienda sanitaria locale territorialmente competente entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione in banca dati nazionale dell'avvenuta macellazione dei capi infetti corrisponde al proprietario degli animali l'indennità di abbattimento che non sarà corrisposta in caso di violazioni da parte degli allevatori alle norme di polizia veterinaria. Infine, si deve evidenziare che la legge della Regione Campania n. 3 del 2005 prevede all'articolo 1, comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale fino al raggiungimento del valore di mercato, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l'obbligo di abbattimento, subordinandone l'erogazione all'adozione di una decisione positiva da parte della Commissione europea (da ultimo fino al 31 dicembre 2020).

Con riferimento alla vaccinazione per la brucellosi bufalina si deve evidenziare che questa tipologia di profilassi è un mezzo efficace per il

controllo ed il contenimento della malattia nei territori con alte percentuali di infezione al fine di ridurre l'impatto sulla salute e sull'economia delle attività produttive delle aziende interessate, senza tuttavia eliminare l'agente eziologico. L'eradicazione comporta invece l'adozione di misure sanitarie tese a individuare gli animali positivi alle prove sierologiche e la loro conseguente macellazione. La vaccinazione è quindi uno strumento da applicare nei territori ad alta prevalenza di infezione, per diminuire la circolazione della brucella e velocizzare, attraverso l'individuazione degli animali positivi e la loro conseguente macellazione, il conseguimento dell'eradicazione della malattia.

Ad inizio dicembre 2020 in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio, il Ministero della salute ha partecipato a una riunione in videoconferenza insieme al centro nazionale di riferimento per la brucellosi e l'UNINA per fornire alla Regione Campania, gli elementi tecnico-scientifici per verificare la possibilità di vaccinare in un *cluster* di infezione brucellare, costituito dai territori di 5 comuni in provincia di Caserta.

Per quanto attiene infine alla nota del Ministero della salute del 21 novembre 2019 si fa riferimento ad una comunicazione riservata all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ove sono stati rappresentati i contenuti dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 625/2017 entrato in vigore il 14 dicembre 2019. L'articolo 35 prevede che gli operatori i cui animali o merci sottoposti a controllo ufficiale possano richiedere all'autorità competente un esame documentale, a cura di un perito di parte, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale nonché sulla base dell'esito della controperizia, una seconda analisi, prova o diagnosi ove tecnicamente possibile o rilevante secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 35.

Le autorità competenti, quindi, sono obbligate a dare applicazione al suddetto articolo 35 e alle ivi previste garanzie a tutela del diritto alla difesa, ogni qual volta l'operatore ne faccia richiesta, ma solo ed esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione dell'attività di controllo ufficiale e non per quanto riguarda le altre attività ufficiali nelle quali rientrano, tra l'altro, i piani obbligatori e facoltativi di eradicazione; ciò non per una interpretazione del Ministero della salute, ma per un'espressa previsione del regolamento (UE) 2017/625 che all'articolo 1, par. 5, nell'elencare gli articoli del regolamento applicabili alle altre attività ufficiali non menziona l'articolo 35: la previsione dell'articolo 35 rappresenta, infatti, un'attuazione del diritto di difesa dell'operatore soggetto ai controlli ufficiali nei confronti di provvedimenti sanzionatori erogati dall'autorità competente in seguito all'accertamento di non conformità per violazione delle norme dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento stesso.

La *ratio* della non applicabilità dell'articolo 35 alle altre attività ufficiali risiede proprio nella considerazione che gli accertamenti svolti

nell'ambito delle altre attività ufficiali, quali i piani di eradicazione e controllo delle malattie animali, non hanno valenza di accertamento di non conformità, ma esclusivamente di rilevazione dello stato sanitario degli animali; così come le misure adottate dalle autorità competenti (quali ad esempio l'abbattimento degli animali positivi) non hanno carattere sanzionatorio, ma sono misure urgenti adottate per eliminare o contenere rischi sanitari per gli animali e, in caso di malattie trasmissibili, per l'uomo.

Da ultimo, il Ministero della salute ritiene utile far presente che anche nello schema di decreto legislativo, attualmente in discussione alla Conferenza Stato-Regioni, recante norme di adeguamento per i controlli ufficiali in ottemperanza a quanto sancito dal regolamento (UE) n. 2017/625, è specificato che le disposizioni relative al procedimento inerente alla controperizia non si applicano alle altre attività ufficiali di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento ove sono ricomprese quelle di eradicazione delle malattie animali.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali

L'ABBATE

(13 gennaio 2021)

TRENTACOSTE, ABATE, ANGRISANI, DONNO, FERRARA, LANNUTTI, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PIARULLI, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, VANIN. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che si apprende da notizie di stampa che il 4 agosto 2020 la Regione Emilia-Romagna avrebbe mandato una lettera all'Associazione nazionale bonifiche italiane (ANBI), che ha poi provveduto a diffonderla a tutti i consorzi, in cui si spiegava che, in seguito a verifica tecnica, si è accertato che attualmente non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza per il voto telematico, che quindi deve essere rimandato e non potrà svolgersi per le prossime elezioni 2020 per rinnovare i vertici dei consorzi di bonifica;

considerato che gli statuti dei consorzi di bonifica di Piacenza, della bonifica parmense, dell'Emilia centrale, della bonifica burana, della bonifica renana, della Romagna occidentale, della Romagna e della pianura di Ferrara prescrivono che: "Con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L'esercizio del voto in forma telematica deve garantire l'unicità del

voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso";

considerato inoltre che:

a tutt'oggi, nonostante lo statuto del consorzio di bonifica di Piacenza sia stato approvato dalla Giunta regionale il 20 settembre 2010 con deliberazione n. 1385, non risulta adottato il regolamento previsto per rendere attuabile il voto dei consorziati in forma telematica;

in un decennio non è mai stata indetta e, di conseguenza, svolta alcuna consultazione in forma telematica;

anche per le prossime elezioni che dovranno tenersi a dicembre 2020 è stato escluso il voto telematico nonostante in Consiglio regionale da parte delle forze politiche si fosse richiamata la necessità di prepararsi per tempo al riguardo. La stessa necessità era stata rappresentata all'unanimità dal Consiglio comunale di Piacenza;

nel consiglio di amministrazione uscente del consorzio, il Comune di Piacenza è stato l'unico a esprimersi a favore della modalità di voto stabilita dallo statuto;

il consorzio, in vista delle imminenti elezioni, sta predisponendo ulteriori seggi per gli elettori con la motivazione di facilitare la partecipazione al voto, così determinando un aumento di spese a carico del consorzio stesso e dei contribuenti;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

tutti i consorzi di bonifica dovrebbero adottare i necessari approfondimenti per consentire ai consorziati di disporre del sistema di voto telematico, strumento indispensabile a permettere il regolare e corretto svolgimento della competizione elettorale e a favorire la partecipazione degli aventi diritto;

in un momento di emergenza sanitaria come quello attuale, con l'epidemia in rapido peggioramento con progressione maggiore in alcune regioni, lo svolgimento delle elezioni consortili non può prescindere dalla preminente esigenza di tutela della salute,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di giungere ad una riforma sui consorzi di bonifica che riveda l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure riguardanti la loro gestione anche valutando un sistema elettivo che permetta

agli aventi diritto di esprimere il voto per via telematica, soprattutto considerando le peculiarità del contesto emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, per garantire un adeguato processo elettorale in sicurezza;

se non ritenga che l'introduzione di tale sistema di voto, oltre ad assicurare la partecipazione democratica e la trasparenza, produrrebbe svariati benefici, tra cui la garanzia di un numero minore di errori da parte dell'elettorato nonché inferiori costi e minore impiego di risorse.

(4-04389)

(10 novembre 2020)

RISPOSTA. - Si rileva in premessa che l'articolo 17, comma 3, lettera *a*), della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 42 del 1984, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che i consorzi debbano "favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso". Il principio è stato recepito dagli statuti dei consorzi di bonifica di Piacenza, parmense, Emilia centrale, burana, bonifica renana, Romagna occidentale, Romagna, pianura di Ferrara, che al riguardo prescrivono "con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L'esercizio del voto in forma telematica deve garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso".

Si ricorda che il procedimento di approvazione dello statuto dei consorzi dell'Emilia-Romagna è deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, e successivamente ratificato dall'Assemblea legislativa regionale.

Ciò premesso preme evidenziare che l'ente di bonifica Piacenza, con deliberazione n. 15 dell'11 settembre 2015, ha ritenuto "di non dare corso alle procedure per la predisposizione del Regolamento per la disciplina del voto telematico in quanto non è possibile garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso". Avverso tale decisione e, in particolare, contro gli atti del consiglio di amministrazione e del comitato amministrativo con i quali il consorzio ha indetto per l'anno 2015 le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione, è stato proposto ricorso per violazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1984, dell'articolo 18, comma 8, dello statuto consortile

nonché "delle disposizioni della medesima fonte regionale e dello Statuto nella parte in cui tutelano l'effettiva ed ampia partecipazione della platea elettorale; norme alle quali la procedura indetta non sarebbe conforme in ragione della mancata preventiva formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e della mancata informazione dei contribuenti circa le modalità di esercizio attivo e passivo del diritto di voto".

In particolare, i ricorrenti avevano contestato al consorzio e alla Regione la mancata attivazione della modalità di voto telematico e la violazione del principio di trasparenza e verificabilità riguardo alle operazioni di preventiva formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, considerate operazioni indispensabili per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Si rileva al riguardo che sia il TAR che il Consiglio di Stato, rispettivamente con le pronunce n. 285/2016 e n. 724/2018, hanno respinto i ricorsi presentati dagli aventi diritto in considerazione del fatto che quanto stabilito dallo statuto ha "carattere programmatico e non immediatamente precettivo" e che la disposizione di cui al citato articolo 18, comma 8, non contiene alcun termine perentorio per l'adozione del relativo regolamento finalizzato all'attuazione dell'esercizio in forma telematica. Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenendo anche conto che i consorzi di bonifica sono regolati da leggi regionali e che compete alle Regioni e alle Province autonome l'approvazione dei relativi atti fondamentali, ogni iniziativa normativa statale finalizzata a regolamentarne l'attività e l'organizzazione sarebbe illegittima.

Preme comunque far presente che il Ministero è disponibile alla revisione dell'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 che ha dettato i criteri per il riordino della disciplina dei consorzi di bonifica. In tale direzione, sono state già intraprese iniziative finalizzate alla conoscenza della *governance* dei consorzi di bonifica concretamente attuata sul territorio, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dai quali partire per condire una proposta efficace, capace di rispondere alle sfide proposte da un contesto ambientale, economico e sociale sempre più complesso.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali

L'ABBATE

(13 gennaio 2021)

ZULIANI, TOSATO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

l'ex ospedale militare di Legnago (Verona) è stato trasformato circa 20 anni fa in una prestigiosa realtà museale contenente reperti che vanno dal Neolitico Antico (V millennio a.C.) alla tarda età del Ferro (II-I secolo a.C.);

il Ministero per i beni culturali ha in progetto di creare, a livello nazionale, un unico polo archeologico per singola provincia. A Verona sarà collocato il nuovo Museo archeologico nazionale ricavato all'interno del restaurato ex carcere di San Tommaso dove, in base al progetto, dovrebbero venire collocati anche diversi reperti provenienti dal Centro ambientale archeologico di Legnago;

il Sindaco di Legnago ha ricevuto comunicazione da parte della direttrice del Museo archeologico nazionale di Verona, che già in questi giorni alcuni materiali sarebbero stati rimossi dalle vetrine dell'Ambientale per diventare parte integrante e permanente del nuovo allestimento museale del capoluogo scaligero;

l'amministrazione di Legnago non concorda che materiali di questa rilevanza vengano sottratti dalla cittadina e all'intera pianura dalla quale provengono, anche perché il museo di Legnago, privato di tali e tanti reperti, rischia la chiusura;

pur tenendo conto della circostanza che i reperti appartengono al Ministero per i beni culturali, questi costituiscono anche il patrimonio di un preciso territorio. Inoltre da vent'anni in questo museo si sono fatti numerosi investimenti, sono stati necessari milioni di euro tra restauro dell'edificio, allestimento museale e successiva gestione, per la quale il Comune offre, tuttora, un contributo annuo di 40.000 euro;

prima delle limitazioni imposte dalla pandemia, questo museo aveva una media di 2.000 studenti all'anno in visita, senza dimenticare le tante convenzioni di formazione con numerose università, i laboratori per le scuole e la collaborazione costante con il Dipartimento dei beni culturali dell'ateneo di Padova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, con la massima urgenza, in merito alla salvaguardia dei reperti presenti all'interno del museo legnaghese, al fine di evitare di indebolire irrimediabilmente il patrimonio culturale e la storia di questa comunità;

se intenda prendere in considerazione l'ipotesi di costituire il nuovo polo museale provinciale veronese proprio a Legnago.

(4-04233)

(13 ottobre 2020)

RISPOSTA. - L'interrogazione è relativa a una tematica da tempo all'attenzione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Il progetto del museo archeologico nazionale di Verona è stato infatti promosso, a partire dagli anni '90, dall'allora soprintendente Vincenzo Tinè, attualmente dirigente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Il fine è quello di creare un'unica sede espositiva per gli innumerevoli reperti rinvenuti in decenni di ricerche e scavi nel territorio di Verona.

Il progetto ha tenuto conto degli accordi pregressi presi con le diverse amministrazioni civiche che, su autorizzazione della Soprintendenza, avevano ottenuto la concessione temporanea del deposito di beni archeologici di proprietà statale provenienti da ricerche condotte dalla stessa Soprintendenza, ed esplicitamente vincolati a un futuro trasferimento presso la nuova sede museale statale di Verona. La Soprintendenza, in accordo con la direzione regionale musei del Veneto, si è resa disponibile anche alla revisione e all'integrazione degli allestimenti civici locali, con scambi e prestiti diretti a valorizzare l'unità degli assetti culturali del Veneto occidentale nell'antichità.

Pertanto, anche il compendio in questione è compreso in un processo complessivo di riunione dei reperti in una sede espositiva completa ed esaustiva dell'intero patrimonio archeologico del territorio, in piena collaborazione con gli enti locali e nel proposito di promuoverne la conoscenza e la più ampia fruibilità.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(11 gennaio 2021)
